

**RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2006, N. 320/06**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO-
MARZO 2007 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL
GAS NATURALE E OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI
VENDITA**

1 Introduzione

- 1.1 Per il trimestre gennaio-marzo 2007, l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2004, n. 248/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2005 (di seguito: deliberazione n. 248/04), come modificato ed integrato dall'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n.134/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 185 del 10 agosto 2006 (di seguito: deliberazione n. 134/06) ha registrato una variazione pari a $-2,4\%$ rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06.
- 1.2. La deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06) ha disposto che gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile - giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione 29 novembre 2002 n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02) per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando comunque il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al

30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli.

Le deliberazioni n. 134/06 e 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06) hanno mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui sopra anche per i trimestri luglio-settembre 2006 e ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti

1.3 Il provvedimento proposto prevede:

- la conferma delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione n. 138/03, come calcolate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06, tenuto conto della variazione dell'indice I_t di cui al successivo punto 2.1 e del corrispettivo aggiuntivo in forma fissa QF, pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ;
- di mantenere anche per il trimestre gennaio-marzo 2007 il riconoscimento di cui al precedente punto 1.2;
- che, nei confronti della società Gas della Concordia Spa, il provvedimento stesso sia applicato fatti salvi eventuali diversi provvedimenti conseguenti alla pubblicazione della motivazione della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il cui dispositivo è stato adottato in data 13 novembre 2006, con il numero 1/2006.

2 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale

2.1 La verifica effettuata per il trimestre gennaio-marzo 2007, con riferimento ai dati del periodo marzo-novembre 2006, porta ad un valore dell'indice I_t , all'1 gennaio 2007 pari a 1,991 che, rispetto al valore preso precedentemente a riferimento I_{t-1} , pari a 2,041 all'1 luglio 2006, fa registrare una variazione in diminuzione del 2,4% come evidenziato dalla seguente tabella:

GASOLIO _t	centesimi di euro/kg	48,3300
GASOLIO ₀	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ _t	centesimi di euro/kg	24,8436
BTZ ₀	centesimi di euro/kg	14,1070
BRENT _t	centesimi di euro/kg	38,9045
BRENT ₀	centesimi di euro/kg	18,2503
I_t (1 gennaio 2007)	-	1,991
I_{t-1} (1 luglio 2006)	-	2,041
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	-2,4%

2.2 Essendo questa variazione inferiore, in valore assoluto, al 2,5%, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale non subiscono alcuna variazione.

Nel periodo marzo-novembre 2006, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 580,02 a 608,98 US\$/MT (+5,0%), BTZ da 325,37 a 312,82 US\$/MT (-3,9%) e Brent da 459,66 a 490,17 US\$/MT, (+6,6%).

Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 4,0% rispetto all'euro (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,211278 ad un valore di 1,260284).

3 Somma a titolo di parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

3.1 Il riconoscimento previsto a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04, anche per il trimestre gennaio-marzo 2007, comporta per il cliente finale un recupero di circa 0,2796 centesimi di euro/mc al netto delle imposte.

28 dicembre 2006

Il direttore della Direzione gas

Claudio di Macco